

S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

II DIRETTORE GENERALE

Determina n. 82 del 08-07-2022

Registro generale dei decreti e delle determinine n. 82 del 08-07-2022

Oggetto: Liquidazione spese legali a favore della Sig.ra Orlando Giuseppa e per essa al legale antistatario avv. Davide Lo Giudice, liquidate con la sentenza della CTP n° 1029/02/21 - (accertamento comune di Siculiana)

Premesso:

- che con atto Rep. n. 17911 del 09/12/2013 i comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, S. Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Siculiana, compreso la provincia di Agrigento, hanno costituito la società consortile a responsabilità limitata denominata "SRR ATO n.4 Agrigento Provincia Est" (SRR);
- che lo statuto della suddetta SRR, come modificato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 31/07/2017 prescrive, tra le altre cose, all'art.5 lett. 1), che "Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni, ivi comprese quelle di riscossione del tributo e/o tariffa per i servizi di igiene ambientale e/o connessi/collegati.
- in data 15.12.2017 e in data 28.11.2018 la SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est ha notificato gli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione TARSU/TIA 2011/2012 ai contribuenti accertati;

Considerato

- che alcuni dei contribuenti accertati, hanno promosso ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale, CTP, avverso il provvedimento notificato;

Dato atto

- la Commissione Tributaria Provinciale ha emesso la sentenza n 1029/02/21 e che la stessa ha avuto esito sfavorevole alla SRR ATO 4 AG EST;
- che è necessario provvedere alla rifusione delle spese legali liquidate con la sentenza sopra indicata;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società (CdA) n.7 del 07/04/2017 con la quale il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, è stato nominato Direttore Generale della SRR;

Visti

- La deliberazione del CdA della SRR n.7 del 07/04/2017 di nomina del direttore generale della SRR;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società, di cui al verbale n°8 del 27/07/2021, con la quale ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale n.q., tra le quali rientrano quelle oggetto della presente determinazione;
- Il d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- la sentenza 1029/02/21 emessa dalla CTP;
- la nota spese inviata dal legale antistatario;

Dato atto che:

- l'importo relativo alle spese legali alle quali è stata condannata la Società, scaturenti dalla sentenza in oggetto indicata, ammonta a complessivi € 200,00 oltre accessori previsti per legge;

Per quanto sopra esposto,

DETERMINA

- di procedere alla liquidazione delle spese legali liquidate con la sentenza n° 1029/02/21 emessa dalla CTP in favore della Sig.ra Orlando Giuseppa e per essa al legale antistatario avv. Davide Lo Giudice, per l'importo complessivo di € 321,82 comprensivo di oneri previsti per legge e contributo unificato come da nota spese al ns prot 3232-22;
- di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, come indicato nella nota spese, alle seguenti coordinate: IT2800503482880000000104165 intestato a Davide Lo Giudice ed acceso presso BPM filiale di Canicatti;
- di notificare il presente provvedimento ai responsabili dell'ufficio tributi e dell'ufficio contabilità della Società, per tutti gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016;

Il Direttore Generale
Dr. Claudio Guarneri

AVV. DAVIDE LO GIUDICE
Viale Regina Elena n. 60 – Canicattì
Cell. 3476913198; PEC: avvocatodavidelogiudice@avvocatiagrigento.it
(C.F.LGDDVD67B17B429C; P.IVA:)

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
SENTENZA N.1029/2021 - pubbl. il 24/05/2021

Sig.ra ORLANDO GIUSEPPA contro S.R.R. ATO 4 AG

DISTINTA SPESE E COMPENSI PROFESSIONALI LIQUIDATI IN SENTENZA

Contributo unif. trib. riconosciuto in sentenza	€ 30,00
Compenso professionale netto	€ 200,00
Spese generali ex art. 13 (15% sul detto compenso)	€ 30,00
Cassa Avvocati (4% su € 230,00)	€ 9,20
Totale imponibile	€ 239,20
Iva al 22% su imponibile	€ 52,62
Totale documento s.e.o.	€ 321,82

La suddetta somma dovrà essere versata in favore del difensore distrattario come indicato e riconosciuto in sentenza tramite bonifico bancario sul seguente indirizzo IBAN: IT 280050348288000000104165 BPM - FILIALE DI CANICATTI' conto corrente intestato a Davide Lo Giudice.

Canicattì, li 28.02.2022

Avv. Davide Lo Giudice

Dettaglio E-mail

Mittente: avvocatodavidelogiudice@avvocatiagrigeno.it

Destinatari: srrato4@legalmail.it

Inviata il: 01-03-2022 **alle:** 19:21 **Num. Protocollo:** 0001719 **del:** 02-03-2022

Ricevuta il: 01-03-2022 **alle:** 19:21

Scaricata il: 02-03-2022 **alle:** 8:09

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: NOTIFICA (Ai sensi dell'art. 3-bis legge n. 53/94) orlando

NOTIFICA SARRATO

Liprison



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ZUCCHETTO	CESARE	Presidente
<input type="checkbox"/>	SCAGLIONE	ANTONINO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DI CARLO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 297/2019
depositato il 05/03/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 20120000012195 TARSUTIA 2012
contro:
S.R.R. ATO N.4
PIZZA ALDO MORO N.1 92100 AGRIGENTO

difeso da:

MINNELLA GRAZIA MARIA
VIA JAN PALACH 66 92025 CASTELTERMINI

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 20120000012195 TARSUTIA 2012
contro:
SICULIANA COMUNE
PIAZZA ALDO MORO N. 1 92026 AGRIGENTO

proposto dal ricorrente:

ORLANDO GIUSEPPA
3334562945
VIA BUTTICÈ LEONARDO 12 92010 SICULIANA AG

difeso da:

LO GIUDICE DAVIDE
VIA CONSOLARE VALERIA 118 98035 GIARDINI-NAXOS ME

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 297/2019

UDIENZA DEL

16/03/2021 ore 15:30

N°

1029/2021

PRONUNCIATA IL:

16 MAR. 2021

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24 MAG. 2021

Il Segretario

IL SEGRETARIO
D. ANSELMI

RITENUTO IN FATTO

Con atto notificato al Comune di Siculiana ed alla S.R.R. A.T.O. N.4 Agrigento mediante consegna in data 05 febbraio 2019 ai loro rispettivi indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC), quindi depositato telematicamente presso questa Commissione Tributaria Provinciale il 05.03.2019, la Sig.ra ORLANDO GIUSEPPA, nata il 14.01.1937 a Siculiana ed ivi residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Lo Giudice, presso il cui studio in Canicattì eleggeva domicilio, proponeva ricorso/reclamo avverso l'Avviso di Accertamento TARSU N. 20120000012195 del 16.11.2018 emesso dal Comune di Siculiana e notificato a mezzo posta raccomandata Atti Giudiziari consegnata il 17 dicembre 2018, con cui veniva contestata l'omessa presentazione della denuncia TARSU dell'anno 2012 e veniva chiesto il pagamento della somma di € 234,64, relativamente ad un immobile sito nella Via Don Luigi Sturzo n. 32, categoria catastale C/2.

La ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) tardività dell'attività di accertamento per intervenuta decadenza ed estinzione del diritto a riscuotere per decorso del termine di prescrizione; 2) illegittimità della riscossione TARSU 2012 per intervenuta abrogazione della norma primaria da parte dell'art.49 del D.Lgs. n.22/1997, in base al quale la TARSU deve ritenersi soppressa già dal 2010; 3) erroneità ed illegittimità nel calcolo delle sanzioni, interessi e tributi applicati; 4) contraddittoria e/o insufficiente indicazione dell'Ufficio/Ente al quale notificare il ricorso-reclamo; 5) nullità dell'atto per omessa indicazione della data di notifica e perché la relata è in bianco nella copia dell'avviso di accertamento consegnato alla destinataria. Adottava, quindi, le seguenti conclusioni: "VOGLIA LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, In via preliminare, ritenere e dichiarare tardiva per intervenuta decadenza l'attività di accertamento posta a fondamento dell'avviso impugnato n. 20120000012195 del 26.11.2018, notificato il 15.12.2018, nonché prescritto il diritto a riscuotere il tributo per decorso del termine quinquennale richiamato in narrativa e, quindi, dichiarare nullo e/o annullare, nonché privo di qualsiasi effetto giuridico l'impugnato avviso di accertamento, nonché ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e consequenziale, emettendo ogni conseguente statuizione di legge; Nel merito, senza recesso dalle suddette eccezioni preliminari, accogliere tutti i motivi di impugnazione illustrati e, per l'effetto, annullare e/o rendere nullo in toto l'avviso di accertamento impugnato. ... Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato i primi e non riscosso i secondi".

La S.R.R. ATO N.4 AGRIGENTO si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia Maria Minnella, con controdeduzioni depositate telematicamente in Commissione il 03.07.2019, contestando la fondatezza delle eccezioni avanzate dalla parte ricorrente e rilevando di avere rispettato il termine di decadenza in quanto la denuncia per l'anno 2012 avrebbe dovuto essere formalizzata entro il 20 gennaio 2013. Così, poi, concludeva: "PIACCIA ALL'ON.LE COMMISSIONE TRIBUTARIA ADITA Rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, conseguentemente, condannare il ricorrente al pagamento delle somme e dei relativi accessori richiesti con l'atto impugnato. Con condanna alle spese di lite".

Il Comune di Siculiana non si costituiva in giudizio, benché il ricorso gli sia stato ritualmente notificato.

Il giorno 16 marzo 2021 la controversia veniva trattata in udienza e posta in deliberazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla Sig.ra Orlando Giuseppa è fondato e va, pertanto, accolto.

Rileva preliminarmente il Collegio giudicante che l'eccezione di illegittimità dell'avviso di accertamento per inesistenza del regime impositivo TARSU a decorrere dal 01 gennaio 2010 è priva di fondamento e deve essere rigettata.

Ed invero l'art. 14, comma 7, del D. Lgs. n.23/2011 (federalismo fiscale municipale) ha consentito ai Comuni di continuare ad applicare i regolamenti comunali in materia di TARSU già adottati, e ciò sino alla revisione della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti solidi urbani.

La norma ha posto fine alla dibattuta questione inerente la pretesa impossibilità di riscuotere la TARSU in assenza di una norma esplicita. Dal verbo utilizzato si evince che la disposizione rende applicabili e legittimi i regimi precedenti (compresa la TARSU) senza nessuna soluzione di continuità.

Va escluso, pertanto, alla luce del decreto sul federalismo municipale, ogni problema di legittimità della TARSU dal 2010 al 2012, anche per la salvaguardia dell'autonomia finanziaria degli enti locali sancita

IL RELATORE
Antonio Scaglione

Per 1

dall'art. 119 della Costituzione, norma che risulterebbe violata se si dovesse sostenere l'abolizione tout court di un tributo in assenza di sostituzione con un'altra entrata (Corte Costituzionale 37/2004).

Osserva, poi, la Commissione che l'eccezione avanzata dalla parte ricorrente di decadenza del diritto dell'Ente impositore di richiedere il pagamento della TARSU è fondata con riferimento all'impugnato Avviso di accertamento emesso per l'anno 2012.

Invero, il comma 161 dell'art.1 della Legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007) in materia di tributi degli Enti Locali prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati presentati o avrebbero dovuto essere effettuati.

L'art.70 del D. Lgs. n.507/1993, poi, prevede che ai fini della TARSU va presentata al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione la denuncia dei locali ed aree tassabili.

La Sig.ra Orlando Giuseppa ha invocato l'applicazione del principio scaturente dalla decisione n. 12795 del 21 giugno 2016 della Suprema Corte di Cassazione, Sez. V, secondo cui se l'occupazione dei locali è anteriore al 20 gennaio dell'anno per cui si chiede il pagamento della TARSU, il termine per la denuncia scade il 20 gennaio dello stesso anno.

Principio confermato con la sentenza del Supremo Collegio n. 22224 depositata il 03.11.2016 e dalla sentenza della Cassazione n. 3058 del 01.02.2019.

In forza della sopra riportata disposizione normativa e giurisprudenziale per l'anno 2012, sempre nel caso in cui l'occupazione dell'immobile sia anteriore al 20 gennaio dell'anno per cui viene chiesto il pagamento della TARSU, la dichiarazione doveva essere presentata entro il 20 gennaio 2012, cioè entro il 20 gennaio successivo a quello di inizio dell'occupazione, per cui l'accertamento poteva e doveva legittimamente essere notificato entro il 31 dicembre 2017.

Nel caso di specie nessuna contestazione è stata avanzata dall'Ente impositore costituito in ordine alla circostanza che la parte ricorrente avesse il possesso dell'immobile assoggettato alla TARSU con l'atto impugnato già anteriormente al 20 gennaio 2012; non è controverso, quindi, nel processo che l'occupazione dell'immobile per cui viene chiesto il pagamento della TARSU relativa all'anno 2012 era iniziata anteriormente al 20 gennaio 2012, non avendo l'Ente impositore provato che l'occupazione dello stesso fosse successiva a detta data ed essendo stato chiesto il pagamento del tributo a decorrere dal 01 gennaio 2012, così come da tale data sono stati calcolati gli interessi.

Ne consegue che, secondo il principio enunciato dalla superiori decisioni del Supremo Collegio, la denuncia andava presentata entro il 20.01.2012 ed il Comune impositore avrebbe dovuto provvedere alla notifica dell'avviso di accertamento entro il 31 dicembre 2017.

Nel caso concreto l'avviso di accertamento è stato notificato a mezzo posta mediante consegna effettuata il 17 dicembre 2018, come si evince dalla documentazione in atti e non contestato dalla resistente, e l'Ente impositore è incorso nell'eccepta decadenza, per cui l'impugnato avviso di accertamento va annullato.

Le spese del giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico della resistente S.R.R. ATO N.4 Agrigento; le stesse si liquidano in complessivi € 200,00 (Euro duecento/00), oltre contributo previdenziale ed IVA, come per legge, se dovuti, ed oltre ancora al rimborso delle spese vive documentate, con distrazione delle stesse in favore del difensore costituito della ricorrente dichiaratosi antistatario. Si ritiene conforme ad equità e giustizia compensare le spese nei riguardi del Comune di Siculiana non costituitosi in giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la S.R.R. ATO N.4 Agrigento convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 200,00 (Euro duecento/00), oltre contributo previdenziale ed IVA, come per legge, se dovuti, ed oltre ancora il rimborso delle spese vive documentate, con distrazione delle stesse in favore del difensore costituito del ricorrente dichiaratosi antistatario. Compensa le spese nei confronti del Comune di Siculiana.

Agrigento, addì 16 marzo 2021-

IL RELATORE

Antonio Scaglione

IL PRESIDENTE

[Firma]

RELATA DI NOTIFICA

(Ai sensi dell'art. 3-bis legge n. 53/94)

Io sottoscritto **Avv. Davide Lo Giudice** (Cod. Fisc. LGDDVD67B17B429C), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Agrigento, in ragione del disposto della legge n. 53/94 e ss.mm., quale difensore e procuratore della Sig.ra Orlando Giuseppa, in relazione al procedimento tributario già pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento (R.G. n.297/2019, Sez. 2°) e definito con sentenza n. 1029 del 16.03.2021, depositata in segreteria il 24.05.2021, notifico la citata sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ha accolto il ricorso e condannato la SRR A.T.O. N. 4 di Agrigento al pagamento delle spese e compensi legali direttamente in favore dello scrivente difensore distrattario, unitamente all'attestazione di passaggio in giudicato del 15.02.2021, all'attestazione di conformità del 28.02.2022, alla distinta spese e compensi, ed alla presente relata di notifica, affinché ne abbia legale conoscenza, a:

S.R.R. ATO N.4 – Agrigento, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, con sede legale in Piazza Aldo Moro n.1, tramite invio al suo indirizzo di posta elettronica certificata: **srrato4@legalmail.it** (pubblicato sul proprio sito istituzionale e nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico INI-PEC).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3-bis, comma 2 e art, 6, comma 1 legge n. 53/94, nonché dell'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm., io sottoscritto difensore e procuratore **Avv. Davide Lo Giudice** attesto la conformità delle copie informatiche degli atti che si notificano agli originali cartacei e digitali in mio possesso, nonché a quelli estratti dal portale della giustizia tributaria.

Atto sottoscritto digitalmente con estensione pdf.p7m.

Canicattì, lì 1/03/2022

Avv. Davide Lo Giudice

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto **Avv. Davide Lo Giudice** (Cod. Fisc. LGDDVD67B17B429C), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Agrigento, quale difensore e procuratore della sig.ra Dimora Francesca, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. in L.221/2012, in relazione al procedimento tributario già pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento (R.G. n.297/2019, Sez. 2°) e definito con sentenza n.1029 del 16.03.2021, depositata in segreteria il 24.05.2021, non impugnata e passata in giudicato.

ATTESTO

che le copie informatiche della sentenza sopra citata, estratta dal portale telematico della giustizia tributaria; l'attestazione di passaggio in giudicato del 15.02.2022, sono conformi ai corrispondenti originali informatici e digitali in mio possesso ed a quelli custoditi nel portale della giustizia tributaria.

Atto sottoscritto digitalmente con estensione pdf.p7m.

Canicattì, lì 28.02.2022

Avv. Davide Lo Giudice



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Oggetto : Richiesta attestazione passaggio in giudicato - Sentenza n. 1029/02/2021 emessa il 16/03/2021 e depositata il 24/05/2021 – Ricorrente: Orlando Giuseppa

Visti gli atti d'ufficio;
Considerato che alla data odierna non sono stati prodotti atti di Costituzione relativi ad eventuale gravame di Secondo Grado

ATTESTA

Il passaggio in giudicato della Sentenza n. 1029/02/2021 RGR. 297/2019 , a nome di Orlando Giuseppa emessa il 16/03/2021 e depositata il 24/05/2021.

Agrigento 15/02/2022

Il Direttore ad interim

Roberto Agriò